

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N.030/CFA (2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 131/CFA– RIUNIONE DEL 17 MAGGIO 2017

I COLLEGIO

Prof. Paolo Cirillo – Presidente; Prof. Pierluigi Ronzani, Prof. auro Sferrazza, Avv. Francesca Mite, Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

1. RICORSO DELLA SOCIETA' PAGANESE CALCIO 1926 SRL AVVERSO LA SANZIONE:

- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA;

INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

2. RICORSO DEL SIG. COSIMO D'EBOLI (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ PAGANESE CALCIO 1926 SRL) AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE DI ANNI 3 E MESI 6;
- AMMENDA DI € 60.000;

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

3. RICORSO DEL SIG. ADRIANO FAVIA (ALL'EPOCA DEI FATTI SOGGETTO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ NELL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ AS MARTINA 1947 SRL) AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE DI ANNI 3;
- AMMENDA DI € 50.000;

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

4. RICORSO DEL SIG. ALESSANDRO ROMEO (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ US PISTOIESE 1921 SRL) AVVERSO LE SANZIONI:

- SQUALIFICA DI ANNI 3;
- AMMENDA DI € 50.000;

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

5. RICORSO DEL SIG. EUGENIO ASCARI (ALL'EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI MESI 6;**
- **AMMENDA DI € 10.000;**

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

6. RICORSO DEL SIG. GIUSEPPE CIANCIOLO (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ US POGGIBONSI SRL) AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI ANNI 3;**
- **AMMENDA DI € 30.000;**

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

7. RICORSO DELLA SOCIETA' US PISTOIESE 1921 SRL AVVERSO LA SANZIONE:

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA;**

INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

8. RICORSO DELLA SOCIETA' L'AQUILA CALCIO 1927 SRL AVVERSO LE SANZIONI:

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA;**
- **AMMENDA DI € 10.000;**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

9. RICORSO DEL SIG. MARCO DI CHIO (ALL'EPOCA DEI FATTI ALLENATORE ISCRITTO NEI RUOLI TECNICI DELLA F.I.G.C. NON TESSERATO) AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA DI ANNI 3 E MESI 6;**
- **AMMENDA DI € 50.000;**

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

1. L'indagine federale ha preso avvio dall'attività giudiziaria svolta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro in ordine alla individuazione di numerosi soggetti operanti sul territorio nazionale e internazionale con finalità di condizionare i risultati di partite di calcio dei campionati organizzati dalle leghe professionistiche e dilettantistiche per conseguire indebiti vantaggi e illeciti profitti anche tramite scommesse sui risultati alterati delle partite medesime.

È stata, infatti, acquisita, da parte della Procura Federale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 401 del 1989 e dell'art. 116 c.p.p., documentazione inerente il procedimento penale pendente innanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro DDA (n. 1110/2009 R.G.N.R.), consistente, in particolare, nelle risultanze di numerose intercettazioni telefoniche e nelle dichiarazioni rilasciate nel corso di alcuni interrogatori. L'esame del materiale processuale trasmesso dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, alla luce delle emergenze istruttorie acquisite nel corso dell'autonoma attività investigativa svolta dalla Procura federale, consente di ritenere sussistenti, secondo la prospettazione accusatoria, consistenti elementi probatori atti a comprovare la illiceità delle condotte dei soggetti deferiti e ad escludere una qualsivoglia verosimile ricostruzione alternativa dei fatti oggetto d'indagine

La Procura Federale, con atto datato 4 agosto 2016, prot. 1638/78 p.f. 15 – 16/SP /gb, ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, fra gli altri, gli odierni ricorrenti, vale a dire:

- Ascari Eugenio, all'epoca dei fatti agente di calciatori;
- Cianciolo Giuseppe, all'epoca dei fatti direttore Sportivo dell'US Poggibonsi Srl;
- D'Eboli Cosimo, all'epoca dei fatti direttore generale della Paganese Calcio 1926 Srl;
- Di Chio Marco, all'epoca dei fatti allenatore iscritto nei ruoli tecnici della F.I.G.C.

nontesserato;

- Favia Adriano, all'epoca dei fatti, soggetto che ha svolto attività nell'interesse della Società AS Martina 1947 Srl ai sensi dell'art. 1 bis comma 5 del CGS;

- Romeo Alessandro, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per l'US Pistoiese 1921 Srl;

nonché le Società L'Aquila Calcio 1927 Srl, Paganese Calcio 1926 Srl e US Pistoiese 1921 Srl;

per rispondere tutti e tutte delle violazioni a vario titolo riconducibili agli artt. 6, 7 e 4 CGS, anche con riferimento all'art. 1 bis commi 1 e 5 stesso Codice, attesa la esistenza di comportamenti finalizzati alla effettuazione di scommesse ed al compimento di atti diretti all'aggiungimento di risultati diversi da quelli che sarebbero stati conseguiti sul campo se lo svolgimento delle gare coinvolte nel sistema fosse stato corretto e leale.

Le gare individuate dalla Procura federale, che vengono in rilievo nel presente giudizio, tutte di Lega Pro, sono le seguenti: Martina Franca – Paganese del 20/12/2014, Pistoiese - L'Aquila del 12/04/2015, L'Aquila - Grosseto del 2/05/2015.

Gare, quelle suddette, diverse rispetto a quelle già trattate nell'ambito dei procedimenti disciplinari nn. 859pf14-15, 859bis14-15 e 859ter15-16, appartenenti allo stesso filone d'inchiesta (deferimenti che hanno anch'essi tratto le mosse dalla documentazione che la Procura Federale aveva acquisito dal procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica - Tribunale di Catanzaro - D.D.A. (n. 1110/2009 R.G.N.R.).

2. All'esito del giudizio di primo grado il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare – con Delibera pubblicata in C.U. n. 68 del 27.3.2017 - ha inflitto agli odierni ricorrenti le seguenti sanzioni:

1) Sig. Ascari Eugenio: inibizione di 6 mesi ed € 10.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all'esito del procedimento 859pf14-15;

2) Sig. Cianciolo Giuseppe: inibizione di 3 anni ed € 30.000,00 di ammenda;

3) Sig. D'Eboli Cosimo: inibizione di 3 anni e 6 mesi ed € 60.000,00 di ammenda;

4) Sig. Di Chio Marco: squalifica di anni 3 e mesi 6 ed € 50.000,00 di ammenda;

5) Sig. Favia Adriano: inibizione di 3 anni ed € 50.000,00 di ammenda.

6) Sig. Romeo Alessandro: squalifica di 3 anni ed € 50.000,00 di ammenda.

7) Società L'Aquila Calcio 1927 Srl: 1 punto di penalizzazione ed € 10.000,00 di ammenda in continuazione con le sanzioni irrogate all'esito del procedimento 859pf14-15, 859bispf14-15 e 1048pf14-15;

8) Società Paganese Calcio 1926 Srl: 1 punto di penalizzazione;

9) Società US Pistoiese 1921 Srl: 1 punto di penalizzazione;

3. Il TFN, in particolare, dopo aver premesso che ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 7 CGS non è dato distinguere tra illecito consumato e illecito tentato e che, invece, fattispecie di natura diversa è quella descritta dall'art. 7, comma 7, CGS afferente l'obbligo di denuncia, ha articolato la propria decisione seguendo il criterio metodologico adottato dalla Procura federale mediante il riferimento ad ogni singola gara, come di seguito, in sintesi, riportato.

A) Gara Martina Franca - Paganese del 20.12.2014.

L'indagine condotta ha evidenziato che tale Di Nicola Ercole ha attuato sistematici comportamenti illeciti finalizzati all'organizzazione di combine di incontri di calcio, nonché alla scommessa sportiva, a fronte dei quali è stato in più occasioni deferito dalla Procura Federale quale coprotagonista della più ampia operazione denominata *dirty soccer*, subendo anche sanzioni a cura dei preposti Organi.

Nel caso di specie, Di Nicola Ercole (all'epoca tesserato per L'Aquila Calcio 1927) ha tentato di combinare la gara in esame attraverso i buoni uffici di D'Eboli Cosimo (Direttore Generale della Paganese 1926) e Favia Adriano (soggetto che ha svolto attività nell'interesse del Martina 1947), colloquiando con i medesimi e chiedendo loro di alterare il risultato della gara attraverso una fitta serie di telefonate che hanno avuto lo scopo, se pure velato attraverso l'adozione di un linguaggio convenzionale e criptico, di agevolare un approccio diretto tra dirigenti e giocatori di entrambi i sodalizi.

Le intercettazioni effettuate documentano appieno ogni circostanza fattuale, risultando provata la colpevolezza dei deferiti in relazione all'organizzazione della combine della gara predetta, che tuttavia non si realizzò.

Il tentativo posto in essere fonda il giudizio di colpevolezza in capo a Di Nicola Ercole, D'Eboli Cosimo e Favia Adriano, dal quale discende la responsabilità oggettiva de L'Aquila Calcio 1927 Srl e della Paganese Calcio 1926 Srl, non essendo l'AS Martina 1947 Srl più soggetta alla giurisdizione sportiva, in virtù della pronunciata revoca dell'affiliazione alla F.I.G.C.

B) Gara Pistoiese - L'Aquila del 12.4.2015.

Sempre il Di Nicola Ercole, unitamente ad altri soggetti, si è prodigato attivamente al fine di combinare anche il risultato della gara in esame, mediante due distinti tentativi operati con interlocutori differenti.

Il primo tentativo risulta svolto attraverso i buoni uffici di Ascari Eugenio (all'epoca Agente di calciatori) e Romeo Alessandro (all'epoca calciatore della US Pistoiese 1921 Srl), oltre che di Matteini Davide (all'epoca calciatore per la SSDARL Atletico San Paolo Padova, oggi SSDARL Vigontina San Paolo FC) colloquiando con i medesimi e chiedendo loro di alterare il risultato mediante una fitta serie di telefonate, messaggi e incontri che avevano lo scopo, se pure velato attraverso l'adozione di un linguaggio convenzionale e criptico, di agevolare un approccio diretto tra dirigenti e giocatori di entrambi i sodalizi.

Le intercettazioni effettuate documentano appieno ogni circostanza fattuale, per cui la colpevolezza dei soggetti è inequivocabile in relazione alla organizzazione della combine e al corrispettivo per l'alterazione (un contratto biennale per il calciatore Romeo della US Pistoiese 1921 Srl) che tuttavia, all'atto pratico, non sortirono esiti.

Il tentativo risulta ulteriormente confermato al di là di ogni ragionevole dubbio, dalla conversazione intercorsa in data 16.4.2015, cioè dopo lo svolgimento della partita, nella quale il calciatore della Pistoiese Romeo riceve rassicurazioni in merito al promesso aiuto professionale a cura del Di Nicola, nonostante la partita non avesse sortito l'auspicato esito secondo il pianificato illecito.

Il tentativo posto in essere fonda il giudizio di colpevolezza in capo a Di Nicola Ercole, Ascari Eugenio, Matteini Davide e Romeo Alessandro in relazione a tale primo episodio.

Il secondo tentativo di combine, sempre in relazione alla gara in esame, è stato perpetrato da Cianciolo Giuseppe (all'epoca direttore sportivo per US Poggibonsi Srl) il quale, affermando di agire nell'interesse di soggetti legati alla Pistoiese, trattava con il Di Nicola Ercole un corrispettivo dedicato alla vittoria della compagine toscana.

Anche in questo caso le intercettazioni effettuate documentano appieno ogni circostanza fattuale, per cui la colpevolezza dei soggetti è inequivocabile in relazione alla organizzazione del tentativo di combine e al corrispettivo per l'alterazione (una cospicua somma di denaro) che tuttavia, all'atto pratico, non sortì esito.

Tra l'altro il tentativo di combine è stato confermato dallo stesso Cianciolo Giuseppe che ha ammesso i fatti contestati.

Puntualizza sul punto il TNF che l'eccezione svolta dalla difesa del Cianciolo in relazione alla omessa applicazione dell'art. 24 CGS non può trovare accoglimento, in quanto la Procura Federale non ha formulato alcuna proposta in tal senso, vanificando ogni possibile accesso dell'invocato precepto attenuante.

Il tentativo posto in essere fonda il giudizio di colpevolezza in capo a Cianciolo Giuseppe e Di Nicola Ercole in relazione anche a questo secondo episodio.

Quanto alla responsabilità delle società, il TFN reputa, per quanto d'interesse nel presente giudizio, che il vincolo societario tra Romeo Alessandro e la US Pistoiese 1921 Srl non sia mai stato posto in discussione, per cui quest'ultima deve essere sanzionata a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti commessi dal primo.

C) Gara L'Aquila – Grosseto del 2.5.2015.

Sempre il Di Nicola Ercole ha tentato di combinare tale gara al fine di effettuare una scommessa sportiva sicura sul risultato alterato, attraverso i buoni uffici di Di Lauro Fabio (all'epoca Allenatore iscritto nei ruoli tecnici della F.I.G.C., non tesserato), Di Chio Marco (all'epoca Allenatore iscritto nei ruoli tecnici della F.I.G.C., non tesserato) e Matteini Davide (all'epoca calciatore per la SSDARL Atletico San Paolo Padova, oggi SSDARL Vigontina San Paolo FC), colloquiando con i medesimi e chiedendo loro di aggiustare l'esito della partita attraverso una fitta serie di telefonate, messaggi e incontri che avevano lo scopo, se pure velato attraverso l'adozione di un linguaggio convenzionale e criptico, di agevolare un approccio diretto tra dirigenti e giocatori di entrambi i sodalizi.

Le intercettazioni effettuate documentano appieno ogni circostanza fattuale, per cui la colpevolezza dei soggetti è inequivocabile in relazione al tentativo di combine che tuttavia, all'atto pratico, non sortì esito.

Il tentativo posto in essere fonda il giudizio di colpevolezza in capo a Di Nicola Ercole, Di Lauro

Fabio, Matteini Davide e Di Chio Marco.

Quanto alla responsabilità delle società, il TFN reputa, per quanto d'interesse nel presente giudizio, che il vincolo societario tra Romeo Alessandro e la US Pistoiese 1921 Srl non sia mai stato posto in discussione, per cui quest'ultima deve essere sanzionata a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti commessi dal primo.

4. Con separati ricorsi, tutti tempestivamente e ritualmente comunicati, hanno proposto appello avverso la suddetta decisione del TFN le persone fisiche e le società in epigrafe indicate, vale a dire:

- in relazione alla gara A), i sigg.ri Cosimo D'Eboli e Domenico Favia, oltre alle società Paganese Calcio 1926 Srl e L'Aquila Calcio 1927 Srl;
- in relazione alla gara B), i sigg.ri Alessandro Romeo, Eugenio Ascari, Giuseppe Cianciolo, oltre alla società US Pistoiese 1921 Srl;
- in relazione alla gara C), il sig. Marco Di Chio.

La Corte, previa riunione dei ricorsi in epigrafe indicati - attesa la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e di economia processuale – all'esito della riunione del 17.5.2017, nel corso della quale si è esaurito il dibattimento, ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti

MOTIVI

5 Devono, anzitutto, essere disattese le eccezioni, sollevate da numerose difese, di nullità della impugnata decisione con riferimento al vizio di omessa o insufficiente motivazione.

In un contesto più generale di progressiva “dequotazione” delle forme e delle modalità della motivazione, anche in funzione del crescente rilievo attribuito dalla giurisprudenza amministrativa alle ragioni sostanziali dei provvedimenti ed alla obiettiva idoneità e giustificabilità degli stessi, anche le pronunce degli organi di giustizia sportiva devono mostrarsi in linea con le finalità teleologiche dell'istituto.

Ne consegue che la motivazione, che deve essere correlata alle risultanze istruttorie acquisite al procedimento e che costituisce il momento formativo della decisione, deve essere articolata nei due momenti essenziali rappresentati dall'esposizione dei presupposti di fatto e di diritto e dalla indicazione delle ragioni sulle quali si basa la decisione stessa.

Orbene, ciò premesso ritiene, questa Corte, che il Tribunale di prime cure abbia adeguatamente motivato la propria decisione, argomentando per ciascuna posizione, seppur in modo sintetico, come, peraltro, previsto e richiesto dalle disposizioni federali e dalla norma di cui all'art. 2, comma 5, del codice di giustizia sportiva del Coni, le ragioni che hanno condotto

all'accoglimento del deferimento, con specificazione dei principali elementi probatori a supporto del proprio convincimento.

Pertanto, la sentenza impugnata dagli odierni reclamanti potrà essere giudicata corretta o meno, come meglio sarà indicato più avanti, ma, di certo, la stessa non è priva di motivazione.

6. Sempre in via preliminare, in ordine all'esplicitazione dell'iter motivazionale seguito, il Collegio ritiene di dover indicare alcune ulteriori premesse, attinenti all'illustrazione di portata e funzione del presente giudizio.

Sotto tale profilo, in particolare, deve osservarsi come correttamente il Tribunale abbia disatteso le istanze di sospensione del giudizio in attesa dell'esito del procedimento penale.

Il principio dell'autonomia del diritto sportivo consente la trattazione separata di analoga vicenda processuale di carattere disciplinare, anche al fine di assicurare l'esigenza di una celere e rapida definizione della stessa. Del resto, le disposizioni di cui all'art. 34 bis e 38, comma 5, lett. a), codice di giustizia sportiva del Coni, prevedono testualmente una trattazione separata del procedimento disciplinare e del procedimento penale, e la norma contenuta nell'art. 39, comma 7, del medesimo predetto codice prevede espressamente che "in nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento, salvo che per legge debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'autorità giudiziaria". Circostanza che nella fattispecie non è stata neppure dedotta.

Si aggiunga, del resto, che la condotta di un soggetto dell'ordinamento federale, fermo restando il suo accertamento in sede penale, può essere diversamente valutata a fini sportivo-disciplinari, rispetto alla sede ordinaria e, pertanto, non è detto che l'eventuale decisione resa dall'Autorità giudiziaria possa utilmente riflettersi sul piano del procedimento disciplinare. Come già affermato da questa Corte è, questo, anche il logico corollario dell'autonoma scelta degli obiettivi da perseguire nell'ambito endofederale è l'omologa libertà nella redazione delle tavole delle condotte incompatibili con l'appartenenza soggettiva ad esso e, in via strumentale e necessaria, dei mezzi e delle forme di tutela dell'ordinamento sportivo dalle deviazioni che si dovessero verificare al suo interno. È, infatti, conseguenza naturale dell'autonomia dell'ordinamento sportivo la capacità dello stesso di munirsi, in via indipendente, di un circuito normativo che reagisca alla negazione dei valori del mondo dello sport.

Questa premessa, che riassume decenni di conforme indirizzo giurisprudenziale sportivo, porta ad affermare, in linea generale, la niente affatto obbligata permeabilità dell'ordinamento sportivo ad ogni e ciascuna disposizione dell'ordinamento generale astrattamente applicabile alla singola fattispecie. Ed infatti, l'ordinamento sportivo, da un lato, è estraneo alle previsioni normative generali che nascono con riguardo ad ambiti tipicamente ed esclusivamente statali (come il procedimento penale e le regole che per esso sono dettate per governare i rapporti con altri procedimenti, siano essi civili, amministrativi, disciplinari ecc.); esso, d'altra parte, è libero di perseguire la propria pretesa punitiva – nei confronti dei propri appartenenti che si sottraggano al rispetto dei precetti dell'ordinamento settoriale – con autonomi mezzi di ricerca e valutazione della prova che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell'ordinamento statale, fatta ovviamente salva la garanzia del diritto di difesa, costituzionalmente protetto.

Non vi è, quindi, alcun bisogno di attendere l'esito di eventuali ulteriori indagini della Procura della Repubblica o disporre ulteriori accertamenti ed acquisizioni testimoniali se la pretesa punitiva federale viene esercitata sulla scorta di un materiale probatorio già giudicato dagli organi di giustizia sportiva congruamente espressivo del livello di infrazioni contestate. Il Tribunale federale nazionale ha, dunque, correttamente implicitamente evidenziato che le regole del procedimento sportivo, cui gli organi di giustizia sono tenuti ad uniformarsi, non prevedono il dovere del giudicante di allargare l'orizzonte del materiale probatorio già acquisito, se questo soddisfa, a suo avviso, le esigenze del giudizio.

Da questo punto di vista, non rappresenta violazione alcuna, tantomeno del diritto di difesa, apprezzabile in sede di giudizio di impugnazione, la circostanza che il procedimento si svolga sulla base degli atti acquisiti e, più in generale, nel rispetto delle norme del codice di giustizia sportiva: il che è indubbiamente avvenuto nel corso del giudizio di primo grado. A rafforzare il convincimento appena espresso sta, infine, la considerazione che alla difesa non è mai precluso il concorso alla

formazione della prova, anche mediante produzione documentale, come è accaduto nel presente procedimento.

7. Ritiene, poi, opportuno, questa Corte, prima di passare all'esame delle singole posizioni dei reclamanti, delineare l'iter che si seguirà per dare un quadro generale della materia, pur nei limiti della rilevanza ai fini del giudizio.

In tale prospettiva, si richiama, seppur rapidamente, e nei limiti prima riferiti, il quadro normativo di riferimento in tema di illecito sportivo.

Come noto, l'ordinamento federale vieta e punisce, all'art. 7 CGS, «Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica». La predetta norma prevede, poi, al comma 6, una fattispecie aggravata «in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito».

Come più volte evidenziato dalla giurisprudenza federale, se, in generale, il plesso normativo sopra richiamato mira a presidiare il leale e corretto svolgimento delle competizioni sportive, tentando di impedire che condotte, appunto, illecite e, comunque, antisportive alterino il bene giuridico protetto, in particolare, tre sono le ipotesi di illecito codificate: le stesse consistono «a) nel compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara; b) nel compimento di atti diretti ad alterare il risultato di una gara; c) nel compimento di atti diretti ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.

Tali ipotesi sono distinte, sia perché così sono prospettate nella norma, sia perché è concettualmente ammissibile l'assicurazione di un vantaggio in classifica che prescinde dall'alterazione dello svolgimento o del risultato di una singola gara.

Infatti, se di certo, la posizione in classifica di ciascuna squadra è la risultante aritmetica della somma dei punti conseguiti sul campo, è anche vero che la classifica nel suo complesso può essere influenzata da condizionamenti, che, a prescindere dal risultato delle singole gare, tuttavia finiscono per determinare il prevalere di una squadra rispetto alle altre» (CAF, 7 luglio 2006, C.U. n. 1/C del 14 luglio 2006. Il riferimento era all'art. 6 dell'allora vigente CGS).

Consolidato, poi, l'orientamento interpretativo secondo cui le condotte finalizzate all'alterazione dello svolgimento e/o del risultato delle gare sono considerate illecite anche nel caso di mancato conseguimento del risultato "combinato".

Detto elemento, infatti, non assume rilievo alcuno ai fini dell'integrazione dell'illecito previsto e punito dagli artt. 7 e 4, comma 5, CGS, considerata l'anticipazione della rilevanza disciplinare anche riguardo ai meri atti finalizzati a conseguire gli effetti di cui trattasi.

La frode sportiva, dunque, è illecito di attentato che «prescinde dal realizzarsi dell'evento cui l'atto è preordinato» (CAF, C.U. n. 10/C del 23 settembre 2004).

In breve, l'ipotesi delineata dall'art. 7 CGS configura un illecito in ordine al quale non è necessario, ai fini dell'integrazione della fattispecie, che lo svolgimento od il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. Si tratta, dunque, come rilevato dalla dottrina e come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di settore, di una fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica (cfr., ex multis, CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 032/CGF del 2.9.2011).

Infatti, il riferimento agli «atti diretti» contenuto nella norma conferisce all'illecito sportivo aleatorietà circa l'effettivo verificarsi dell'evento, così da assumere la struttura del cd. "reato di attentato" o a consumazione anticipata, appunto, in relazione al quale si prescinde dal conseguimento di un vantaggio effettivo.

Occorre, peraltro, tenere presente che laddove si ritenga in concreto insussistente la prova del concorso di un determinato soggetto nella commissione dell'illecito sportivo o il medesimo illecito sportivo non risulti dimostrato, la condotta del tesserato può rivestire rilievo ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art. 1 bis CGS, secondo cui «Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli

ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva». Precisa, il successivo comma 5: «Sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale».

Diversa e distinta fattispecie è quella di cui all'art. 7, comma 7, CGS che prevede il c.d. obbligo di denuncia. «I soggetti di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l'obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC».

In altri termini, se alcuno dei soggetti di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, CGS non pone in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, ma è a conoscenza («in qualunque modo») che altri abbiano adottato o stiano per adottare comportamenti volti al predetto fine ha l'obbligo di denunciare i fatti alla Procura federale e, in difetto, rimane soggetto alla suddetta sanzione, seppur non risponde dell'illecito sportivo a titolo principale.

Ritiene questa CFA che una lettura attenta della norma conduce ad affermare che l'obbligo di denuncia di cui trattasi sorga non appena il tesserato venga a sapere che stia per essere (o sia stato già realizzato) un illecito sportivo.

In tale prospettiva, la giurisprudenza federale ha sovente affermato che, ai fini dell'integrazione degli estremi della violazione di cui trattasi, è sufficiente «che i tesserati abbiano avuto rapporti con persone che anche solo “stiano per porre in essere” gli atti indicati al comma 1» (CAF, C.U. n. 10/C del 23 settembre 2004). La violazione di cui trattasi presuppone, comunque, «che un illecito sia stato consumato o sia in corso: cioè un illecito determinato o determinabile» (CAF, C.U. n. 7/C del 9 settembre 2004).

Resta implicito che altro presupposto imprescindibile è ovviamente l'effettiva conoscenza dell'illecito o del suo tentativo. Sotto tale profilo, occorre, peraltro, precisare che l'obbligo di denuncia trova causa non già «nella semplice percezione di un sospetto vago ed indeterminato sulla lealtà sportiva di un tesserato, occorrendo quanto meno il fumus di un comportamento (“atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”) riconducibile alla fattispecie di illecito sportivo (già consumato od ancora in itinere: “siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti”)), è anche incontestabile che la ratio e la lettera della norma sono chiare nell'escludere che colui che sia venuto a conoscenza di un sospetto concreto e determinato possa delibarne preventivamente la verosimiglianza ed apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia con la massima sollecitudine alle competenti autorità federali» (CD c/o LNP, C.U. n. 198 del 9 giugno 1980).

In definitiva, affinché possa dirsi integrata la fattispecie dell'omessa denuncia si rende necessaria l'esistenza di una percezione effettiva e reale del compimento di atti illeciti da parte di altri soggetti appartenenti al contesto sportivo di riferimento. Al contrario, dunque, non sarebbe sufficiente, ai fini dell'affermazione di responsabilità per la violazione qui considerata, un semplice sospetto o un mero presentimento.

Deve poi, ancora una volta ribadirsi, per quanto qui di rilievo, che la responsabilità per omessa denuncia non è e non può essere una responsabilità “da posizione” (CGF 22 agosto 2012, C.U. n. 29/CGF), trattandosi, invece, di una responsabilità personale, «in quanto può derivare esclusivamente da fatto proprio dello stesso, e non può discendere di per sé da una posizione che il tesserato abbia all'interno di un'organizzazione sportiva, quale riflesso oggettivo della stessa. Se infatti l'ordinamento sportivo pure prevede forme oggettive di attribuzione di responsabilità (cfr.

art. 4 comma 2 CGS), esse hanno carattere specifico e limitato» (TNAS, 10 ottobre 2012, lodo “Alessio”).

Non sempre, come sopra evidenziato, la linea di demarcazione tra illecito sportivo (art. 7, comma 1, CGS) e omessa denuncia dell’illecito stesso (art. 7, comma 7, CGS) appare facilmente delineabile, specie sul piano probatorio. Infatti, se i confini giuridici tra il comportamento volto ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara e quello che, invece, si concreta nell’omettere la denuncia di tali fatti (i.e. atti) appaiono chiari, nei singoli casi di specie non sempre è agevole decifrare, in fatto, se un soggetto ha posto (o tentato di porre) in essere la predetta alterazione o, semplicemente, ne era a conoscenza (eventualmente anche del semplice tentativo) e non ne ha riferito alla Procura federale oppure, ancora, non ne era neppure venuto a conoscenza o non lo aveva percepito nella sua esatta portata “giuridico-disciplinare”.

In altri termini, l’inculpatato, per rispondere della violazione dell’obbligo di denuncia, deve non solo aver compreso la portata degli atti costituenti illecito disciplinare, ma anche averne colto la loro antiggiuridicità e il relativo disvalore sportivo. È, quindi, necessario, ma anche sufficiente, che «l’agente abbia la consapevolezza del fatto che sia in corso la commissione di un illecito sportivo e sia in grado di percepirne l’antigiuridicità» (TNAS, 12 ottobre 2012, lodo “Portanova”).

L’ordinamento federale, come noto, fa anche espresso divieto ai calciatori ed ai tesserati in genere di effettuare qualsiasi tipo di scommessa al fine di trarne profitto. Questo anche in una prospettiva di garanzia del regolare svolgimento delle gare e dei campionati.

Recita, segnatamente, la norma di cui all’art. 6, comma 1, CGS: «Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che 4 abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC».

8. Per una migliore illustrazione della ragioni della decisione assunta da questa Corte si ritiene, ancora in via di premessa, utile evidenziare quello che è lo standard probatorio applicabile in materia, riassumendo, di seguito, gli arresti della giurisprudenza endo ed esofederale sul punto.

In ambito esofederale è stato affermato che per dichiarare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. anche i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c/ FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c/ FIGC; 3 marzo 2011, Donato c/ FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c/ FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c/ FIGC; 26 aprile 2012, Signori c/ FIGC; 10 ottobre 2012, Alessio c/ FIGC).

Nella stessa direzione è ormai consolidato l’orientamento della giurisprudenza federale secondo cui «per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia c/FIGC con il quale è stata pienamente confermata la decisione di questa Corte)» (CGF, 20 agosto 2012, C.U. n. 031/CGF del 23.8.2012).

Orbene, sotto un profilo metodologico, questa Corte ritiene di non doversi discostare dagli insegnamenti della copiosa giurisprudenza federale ed esofederale prima richiamata in ordine alla misura probatoria richiesta ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato o soggetto il cui operato è considerato rilevante per l'ordinamento federale.

Ciò premesso, il Collegio è tenuto a verificare se gli elementi di prova raccolti consentano di ritenere integrata, secondo lo standard probatorio indicato, le fattispecie di cui agli artt. 6 e 7 CGS, al fine dell'affermazione della sussistenza delle violazioni rispettivamente contestate ai deferiti.

9. Ancora in via preliminare, debbono essere disattese le eccezioni sollevate da diversi reclamanti, di estinzione del procedimento, ai sensi dell'art. 34 bis, comma 3 CGS, in quanto, diversamente da quanto previsto da detta norma, con riferimento al primo segmento del presente procedimento, la Corte Federale d'Appello non avrebbe nella propria precedente sentenza annullato alcuna decisione "nel merito" ma avrebbe solo riformato la sentenza in punto di accoglimento di un'eccezione preliminare, per cui il termine di sessanta giorni per la celebrazione del giudizio di rinvio dovrebbe essere valutato avendo quale momento iniziale la pubblicazione della decisione della Corte (21.12.2016) e non quello di restituzione materiale degli atti.

Sul punto, il TNF, con sintetica ma chiara ed esaustiva decisione, dalla quale non vi è ragione per discostarsi, ha risolto la censura individuando come termine di decorrenza del periodo utile alla pronuncia del Collegio di rinvio, in quello dell'1.2.2017, data nella quale la Corte ha restituito gli atti al giudice di prime cure affinché potesse procedere ad una nuova valutazione delle fattispecie, avvenuta il 17.3.2017 e, quindi, all'interno dello spazio temporale concesso.

A ciò si aggiunga che la norma evocata non procede ad una distinzione dei profili di annullamento, distinguendoli tra inammissibilità, improcedibilità o comunque attinenti al mero profilo processuale, da quelli riguardanti la fondatezza o meno della pretesa azionata, ma si limita a prendere in esame l'esito di una decisione che ha costituito l'oggetto, il merito, della cognizione dell'organo di secondo grado.

10. Analogamente devono essere disattese, sia la richiesta di sospensione del procedimento in attesa della pubblicazione delle motivazioni della decisione del Collegio di Garanzia del CONI di rigetto dei ricorsi che erano stati proposti avverso la prima decisione di questa Corte Federale, in quanto, in assenza di tali motivazioni, non risulterebbe nota la pronuncia sulla perentorietà o ordinatorietà del termine previsto dall'art. 32 ter, comma 4 CGS, sia le eccezioni preliminari, da più parti reiterate, di improcedibilità dell'atto di deferimento per violazione del termine di cui all'art. 32 ter comma 4 CGS.

Entrambe tali pretese, infatti, appaiono prive di pregio; la prima perché - come correttamente affermato dall'Organo di prime cure, anche in questo caso con congrua motivazione, dalla quale non sussiste alcuna ragione di discostarsi - il dispositivo pronunciato dal Collegio di Garanzia del CONI appare sufficiente a sancire l'inequivocabile decisione di reiezione dei gravami proposti avverso la decisione di questa Corte e comunque perché, trattandosi di decisione di rigetto dei ricorsi e di conferma di quella di questa Corte, la pubblicazione delle motivazioni appare del tutto ininfluenza ai fini dell'esercizio del diritto di difesa nel presente giudizio, facendo stato la statuizione contenuta nella decisione di questa Corte Federale.

La seconda poiché la questione relativa alla mera ordinatorietà del termine previsto dalla norma invocata appare superata dalla pronuncia resa da questa Corte, a Sezioni Unite, e confermata dal Collegio di Garanzia del CONI.

Ciò premesso, di seguito una rapida analisi delle vicende alterative inerenti le singole gare ed il relativo coinvolgimento degli appellanti.

11. Quanto alla gara Martina Franca - Paganese del 20.12.2014.

Alla luce delle superiori premesse metodologiche, questa Corte ritiene che, complessivamente valutato il materiale probatorio acquisito al presente procedimento, sussista quel ragionevole grado di certezza in ordine alla commissione dell'illecito ex art. 7, comma 1, CGS, da parte dei ricorrenti D'Eboli e Favia e che, segnatamente, in ordine alle posizioni degli stessi, sussista quel livello probatorio che, seppur inferiore al grado che esclude ogni ragionevole dubbio, è comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità.

Convergono, in tale direzione, solidi elementi probatori e, in primo luogo, le complessive risultanze istruttorie di cui alle attività di investigazione poste in essere dalla Procura della Repubblica di Catanzaro.

Le intercettazioni delle conversazioni telefoniche tra i vari protagonisti della vicenda, i riscontri e le modalità del linguaggio a volte criptico utilizzato, l'intensificarsi delle attività alterative nei giorni immediatamente a ridosso lo svolgimento delle gare oggetto di combine, i riscontri provenienti da una parte delle dichiarazioni rilasciate da alcuni dei deferiti in sede di audizione, non lasciano alcun dubbio circa le responsabilità dei reclamanti in relazione ai fatti ed agli illeciti contestati dalla Procura federale, come, in parte già accertati dal TFN.

Mancano, del resto, concreti ed idonei elementi di prova a discarico e le ricostruzioni alternative dei fatti fornite dagli incolpati non appaiono, francamente, verosimili, né, tantomeno, supportate da elementi probatori o anche soltanto logici.

Le approfondite indagini della Procura ordinaria, come riesaminate ed utilmente riversate nel presente procedimento disciplinare, alla luce delle integrazioni istruttorie operate dalla Procura federale consentono, dunque, di ritenere raggiunta la prova della sussistenza degli illeciti contestati ai sigg.ri D'Eboli e Favia.

Infatti, dal coacervo degli elementi suscettibili di valutazione da parte di questa Corte emerge, in una sintesi complessiva, l'esistenza di solidi elementi probatori per ritenere fondata l'affermazione di responsabilità degli stessi in ordine alle incolpazioni di cui al deferimento per aver, in concorso con altri soggetti, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara di cui trattasi.

In definitiva, come già sopra si è accennato, il contesto probatorio complessivo acquisito al presente procedimento appare solido e del tutto sufficiente ai fini dell'affermazione della responsabilità dei predetti ex art. 7, comma 1, CGS.

D'altro canto, ai fini dell'affermazione della responsabilità degli appellanti in ordine ai fatti loro contestati, non può non essere considerato, quale ulteriore elemento probatorio, il fatto che l'artefice per così dire "principale" dell'attività antiregolamentare posta in essere nella fattispecie sia proprio il Di Nicola Ercole, del quale è stata accertata, con decisioni coperte da giudicato - ivi compresa quella del TNF oggetto del presente gravame, nei cui confronti non ha proposto impugnazione - il sistematico coinvolgimento in comportamenti illeciti volti al tentativo di combine di incontri di calcio, anche a fini di scommessa, a fronte dei quali è stato in più occasioni deferito dalla Procura Federale quale coprotagonista della più ampia operazione denominata "dirty soccer", subendo gravi sanzioni da parte dei competenti organi di GS.

Nel caso di specie risulta al di là di ogni ragionevole dubbio la circostanza dei rapporti intercorsi fra il Di Nicola Ercole, il D'Eboli Cosimo e il Favia Adriano, con la finalità di tentare di combinare la gara in oggetto.

Non può residuare dubbio alcuno, d'altro canto, che il fine della fitta serie di telefonate, intercorsa in un breve lasso temporale fra i suddetti, non potesse che essere quella di addivenire all'alterazione del risultato della gara attraverso un approccio diretto tra dirigenti e giocatori di entrambi i sodalizi, potendosi ciò ragionevolmente desumere dal significato intrinseco delle espressioni rese attraverso un linguaggio convenzionale e criptico.

Il fatto che il manifesto tentativo di combine non abbia poi sortito alcun effetto concreto non rileva affatto, come ampiamente motivato in premessa, ai fini dell'affermazione della responsabilità dei ricorrenti in ordine ai fatti loro contestati.

Una specifica argomentazione mette conto di essere sviluppata in ordine alla qualificazione soggettiva del Favia Adriano, al fine della reiezione delle eccezioni sul punto dallo stesso sollevate.

Reputa la Corte che – pur nell'innegabile insufficienza della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'attribuzione al predetto della qualità di "soggetto che ha svolto attività nell'interesse del Martina 1947" – sussistano comunque elementi probatori idonei e sufficienti alla qualificazione del medesimo in tale senso, con conseguente suo inquadramento nell'ambito soggettivo di cui all'art. 1 bis, comma 5, C.G.S.

Milita in tale senso la circostanza, emergente dagli atti di giudizio, dell'immediato coinvolgimento dell'appellante nel tentativo di combine della gara in oggetto – come peraltro in

altri precedenti episodi – da parte del Di Nicola e del D’Eboli, indicativo del fatto che questi ultimi davano per scontata la vicinanza del Favia alla compagine della quale era stato per anni dirigente accompagnatore.

D’altro canto, in una delle intercettazioni effettuate, il Favia, alla domanda del D’Eboli in ordine alla sua possibile influenza sui tesserati della predetta società, risponde “è normale che quando voglio posso ...”, aggiungendo poi “mi devi dire, mi fai sapere”, così manifestando un permanente intenso legame con essi e una posizione potenzialmente condizionante i comportamenti dei medesimi.

Risulta per tanto innegabile, nella fattispecie, che il Favia debba essere qualificato quale soggetto rientrante nella previsione dell’art. 1 bis, comma 5, C.G.S.

Tanto premesso in ordine all’affermazione della responsabilità degli appellanti per i fatti loro contestati, con conseguente reiezione sul punto dei propositi gravami, unitamente a quello della Paganese Calcio 1926 Srl - per la quale va riaffermata la responsabilità ex art. 4, comma 2, CGS in ordine ai fatti ascritti al D’Eboli Cosimo, indiscutibile risultando il vincolo societario fra questi e la società appellante - reputa questa Corte che i gravami dei sigg.ri D’Eboli e Favia vadano parzialmente accolti in ordine alla determinazione delle sole sanzioni pecuniarie loro inflitte con l’impugnata decisione di primo grado.

Al pari, può trovare solo parziale accoglimento il ricorso formulato da L’Aquila Calcio 1927 Srl, chiamata a rispondere oggettivamente, ex art. 4, comma 2, C.G.S., del tentativo di illecito posto in essere dal Di Nicola, non formando oggetto di contestazione i fatti dallo stesso commessi ed il vincolo societario del medesimo con la società appellante.

In effetti, muovendo dalla disposizione di cui all’art. 16, comma 1, C.G.S., secondo la quale “gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”, questa Corte ritiene equo, nei confronti di tutti gli appellanti, rideterminare la sola sanzione dell’ammenda – apparendo quelle inflitte con la decisione impugnata incongrue ed eccessivamente afflittive - nelle misura di seguito indicate:

- per Cosimo D’Eboli euro 10.000;
- per Adriano Favia euro 8.000;
- per la società L’Aquila Calcio 1927 Srl euro 2.500.

12. Quanto alla gara Pistoiese - L’Aquila del 12.4.2015.

Anche per quanto riguarda la gara in esame, e sempre alla luce delle premesse metodologiche svolte preliminarmente, questa Corte ritiene che, complessivamente valutato il materiale probatorio acquisito al presente procedimento, sussista quel ragionevole grado di certezza in ordine alla commissione dell’illecito ex art. 7, comma 1, CGS, da parte dei ricorrenti Romeo, Ascari e Cianciolo, e che, segnatamente, in ordine alle posizioni degli stessi, sussista quel livello probatorio che, seppur inferiore al grado che esclude ogni ragionevole dubbio, è comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità.

Convergono, in tale direzione, solidi elementi probatori e, in primo luogo, le complessive risultanze istruttorie di cui alle attività di investigazione poste in essere dalla Procura della Repubblica di Catanzaro.

Le intercettazioni delle conversazioni telefoniche tra i vari protagonisti della vicenda, i riscontri e le modalità del linguaggio a volte criptico utilizzato, l’intensificarsi delle attività alterative nei giorni immediatamente a ridosso lo svolgimento delle gare oggetto di combine, i riscontri provenienti da una parte delle dichiarazioni rilasciate da alcuni dei deferiti in sede di audizione, non lasciano alcun dubbio circa le responsabilità dei reclamanti in relazione ai fatti ed agli illeciti contestati dalla Procura federale, come, in parte già accertati dal TFN.

Mancano, del resto, concreti ed idonei elementi di prova a discarico e le ricostruzioni alternative dei fatti fornite dagli incolpati non appaiono, francamente, verosimili, né, tantomeno, supportate da elementi probatori o anche soltanto logici.

Le approfondite indagini della Procura ordinaria, come riesaminate ed utilmente riversate nel presente procedimento disciplinare, alla luce delle integrazioni istruttorie operate dalla Procura

federale consentono, dunque, di ritenere raggiunta la prova della sussistenza degli illeciti contestati ai sigg.ri Romeo, Ascari e Cianciolo.

Infatti, dal coacervo degli elementi suscettibili di valutazione da parte di questa Corte emerge, in una sintesi complessiva, l'esistenza di solidi elementi probatori per ritenere fondata l'affermazione di responsabilità degli stessi in ordine alle incolpazioni di cui al deferimento per aver, in concorso con altri soggetti, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara di cui trattasi.

In definitiva, come già sopra si è accennato, il contesto probatorio complessivo acquisito al presente procedimento appare solido e del tutto sufficiente ai fini dell'affermazione della responsabilità dei predetti ex art. 7, comma 1, CGS.

D'altro canto, ai fini dell'affermazione della responsabilità degli appellanti in ordine ai fatti loro contestati, non può non essere considerato, quale ulteriore elemento probatoria, il fatto che l'artefice per così dire "principale" dell'attività antiregolamentare posta in essere nella fattispecie sia proprio il Di Nicola Ercole, del quale è stata accertata, con decisioni coperte da giudicato - ivi compresa quella del TNF oggetto del presente gravame, nei cui confronti non ha proposto impugnazione - il sistematico coinvolgimento in comportamenti illeciti volti al tentativo di combine di incontri di calcio, anche a fini di scommessa, a fronte dei quali è stato in più occasioni deferito dalla Procura Federale quale coprotagonista della più ampia operazione denominata "dirty soccer", subendo gravi sanzioni da parte dei competenti organi di GS.

Nello specifico, la gara in esame è stata oggetto di due separati tentativi di combine, per entrambi i quali risulta al di là di ogni ragionevole dubbio la circostanza dei rapporti intercorsi fra il Di Nicola Ercole, l'Ascari Eugenio e il Romeo Alessandro (oltre al Matteini Davide, che pure non ha proposto appello avverso la decisione di primo grado), nel primo caso, e fra lo stesso Di Nicola e il Cianciolo Giuseppe, nel secondo caso, sempre con la finalità di tentare di alterare il risultato della gara in oggetto.

Non può residuare dubbio alcuno, d'altro canto, che il fine della fitta serie di telefonate, intercorsa in un breve lasso temporale fra i suddetti, non potesse che essere quella di addivenire all'alterazione del risultato della gara attraverso un approccio diretto tra dirigenti e giocatori di entrambi i sodalizi, potendosi ciò ragionevolmente desumere dal significato intrinseco delle espressioni rese attraverso un linguaggio convenzionale e criptico.

Il fatto che i manifesti tentativi di combine non abbiano poi sortito alcun effetto concreto non rileva affatto, come ampiamente motivato in premessa, ai fini dell'affermazione della responsabilità dei ricorrenti in ordine ai fatti loro contestati.

Per quanto riguarda il primo episodio, dall'esame del complesso delle effettuate intercettazioni non può residuare dubbio in ordine all'ordito tentativo di condizionare la gara in oggetto, considerato che il tenore univoco dei colloqui e delle affermazioni intercorse fra il Di Nicola, il Matteini - nei confronti di entrambi i quali la decisione di primo grado risulta definitiva e passata in giudicato - l'Ascari ed il Romeo, conduce inevitabilmente al convincimento che gli stessi abbiano posto effettivamente in essere un'attività finalizzata ed astrattamente idonea all'alterazione del risultato della gara medesima.

Le intercettazioni in atti provano al di là di ogni ragionevole dubbio le circostanze fattuali ascritte ai reclamanti, che hanno agito con la chiara consapevolezza della contrarietà della loro condotta alle norme regolamentari ed ai principi di lealtà sportiva.

Nel caso di specie, inoltre, l'organizzazione della combine è ulteriormente ed inequivocabilmente provata dalla pattuizione di un'utilità quale corrispettivo per l'alterazione del risultato a favore del calciatore Romeo, all'epoca tesserato per la Pistoiese 1921, consistente nella promessa di un ingaggio per il biennio successivo nelle fila de L'Aquila, con un contratto di rilevante importo economico.

A suffragio di tale circostanza, oltre all'inequivocabile tenore e contenuto delle telefonate intercorse fra il Di Nicola, l'Ascari e lo stesso Romeo prima della gara in esame, milita l'emergenza probatoria costituita dalla conversazione intercorsa in data 16.4.2015 fra il Matteini e il Di Nicola, nel corso della quale il primo riferisce al secondo delle insistenze del Romeo, preoccupato che la mancata realizzazione della combine potesse far venir meno l'impegno assunto in ordine alla

conclusione del predetto contratto biennale, informando poi lo stesso Di Nicola di aver comunque fornito assicurazioni al Romeo circa il fatto che “il direttore ti dà una mano ugualmente, però sai benissimo che che le cose dovevano andare come dovevano andà”, con indiscutibile riferimento al tentativo di combine non andato a buon fine, del quale evidentemente il Romeo era parte.

Ribadita, dunque, in tali termini la responsabilità dei reclamanti per i fatti loro ascritti, con conseguente reiezione sul punto dei rispettivi gravami, mette conto di specificare che la Corte neppure reputa fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa dell'Ascari.

Infatti, la censura secondo la quale lo stesso, a far data dal 1.4.2015, non sarebbe più soggetto alla giurisdizione degli Organi di GS della FIGC, non rivestendo più la qualifica di Agente di calciatori, per abolizione della relativa Licenza, seppure suggestiva e ben argomentata, non coglie nel segno.

Va in proposito rilevato che, al contrario di quanto asserito dall'appellante, non vi sia prova certa in atti del momento nel quale la sua condotta antiregolamentare abbia avuto avvio in relazione al tentativo di combine in esame, considerato che lo stesso è già stato sanzionato nell'ambito della più ampia vicenda processuale riconducibile all'indagine c.d. dirty soccer per altri analoghi episodi di tentativi di combine, posti in essere anteriormente alla suddetta data, ai quali quello oggetto del presente giudizio appare sicuramente avvinto dal vincolo della continuazione.

In secondo luogo, nel corso del colloquio telefonico del 7.4.2015 l'Ascari riferisce al Di Nicola che “Davide (Matteini – n.d.r.) domani va a vedere la partita e poi a fine partita si incontra con i suoi ex compagni, capito?”, dimostrando che i contatti e le trattative volte all'organizzazione della combine erano di certo iniziate anteriormente a tale data, verosimilmente prima ancora del 31.3.2015, non avendo il ricorrente fornito prova di contrario segno sul punto.

In ogni caso, anche dopo l'1.4.2015 l'Ascari, in considerazione della tipologia, della natura e dell'intensità dell'attività svolta nel settore calcistico, anche ma non solo nell'organizzazione della combine della gara in esame, risulta sicuramente qualificabile come soggetto svolgente un'attività rilevante per l'ordinamento federale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 bis, comma 5, C.G.S.

Anche per quanto riguarda il secondo episodio, dall'esame del complesso delle effettuate intercettazioni non può residuare dubbio in ordine all'ordito tentativo di condizionare la gara in oggetto, considerato che il tenore univoco dei colloqui e delle affermazioni intercorse fra il De Nicola e il Cianciolo conduce inevitabilmente al convincimento che gli stessi abbiano posto effettivamente in essere un'attività finalizzata ed astrattamente idonea all'alterazione del risultato della gara medesima.

Le intercettazioni in atti provano al di là di ogni ragionevole dubbio le circostanze fattuali ascritte ai reclamanti, che hanno agito con la chiara consapevolezza della contrarietà della loro condotta alle norme regolamentari ed ai principi di lealtà sportiva.

In questo caso il tentativo di organizzazione della combine è ulteriormente ed inequivocabilmente provato dalla trattativa intercorsa fra Di Nicola e Cianciolo per la determinazione del corrispettivo per l'alterazione del risultato, che il secondo avrebbe dovuto versare al primo, risultando del tutto irrilevante, come già esaustivamente chiarito in premessa motivazionale, che il mancato accordo sull'entità di tale corrispettivo abbia poi fatto naufragare il tentativo.

Infine, ed in via peraltro assorbente, il tentativo di combine è stato confermato dallo stesso Cianciolo che ha incondizionatamente ammesso i fatti contestati, non risultando l'accertamento degli stessi oggetto dell'odierno giudizio d'impugnazione.

Ciò nondimeno, il gravame del Cianciolo, che si appunta in via principale sulla - a suo dire ingiustificata - mancata applicazione dell'art. 24 CGS non può trovare accoglimento, in quanto appare pacifico in atti che la Procura Federale non abbia mai effettivamente e formalmente articolato al TFN alcuna valida proposta di riduzione della sanzione, presupposto necessario ed ineludibile per l'applicazione dello speciale trattamento sanzionatorio attenuato conseguente alla collaborazione degli incolpati previsto dalla norma citata.

Ribadita, dunque, in tali termini la responsabilità dei reclamanti per i fatti loro ascritti, con conseguente reiezione sul punto dei rispettivi gravami, va conseguentemente affermata la

responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, CGS, anche della società Pistoiese, per il compimento dei fatti ascritti al calciatore Romeo, il cui vincolo societario con la predetta società non può essere revocato in dubbio.

Sul punto le argomentazioni svolte nel proprio ricorso dalla predetta società in ordine alle adottate misure di prevenzione della commissione di illeciti non possono trovare accoglimento, con conseguente reiezione del gravame, in quanto - pur risultando tale adozione sicuramente apprezzabile - nel sistema della giustizia federale non è previsto alcuno strumento di attenuazione e/o esclusione della responsabilità oggettiva della società per i comportamenti antiregolamentari posti in essere dai propri tesserati, sulla falsariga di quanto disciplinato in ambito statuale dal d. lgs. n. 231 del 2001.

Ciò nondimeno, pur riaffermata la responsabilità ex art. 7, commi 1 e 2, CGS, degli appellanti Romeo, Ascari e Cianciolo, per i fatti loro contestati, con conseguente reiezione sul punto dei proposti gravami, reputa questa Corte che i medesimi vadano parzialmente accolti in ordine alla determinazione delle sole sanzioni pecuniarie inflitte agli appellanti medesimi con l'impugnata decisione di primo grado.

Come già detto, infatti, muovendo dalla disposizione di cui all'art. 16, comma 1, C.G.S., secondo la quale "gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva", questa Corte ritiene equo, nei confronti dei predetti appellanti, rideterminare la sola sanzione dell'ammenda - apparendo quelle inflitte con la decisione impugnata incongrue ed eccessivamente afflittive - nelle misura di seguito indicate:

- per Alessandro Romeo euro 8.000;
- per Eugenio Ascari euro 2.000;
- per Giuseppe Cianciolo euro 5.000

13. Quanto alla gara L'Aquila - Grosseto del 2.5.2015.

Anche per quanto riguarda la gara in esame, e sempre alla luce delle premesse metodologiche svolte preliminarmente, questa Corte ritiene che, complessivamente valutato il materiale probatorio acquisito al presente procedimento, sussista quel ragionevole grado di certezza in ordine alla commissione dell'illecito ex art. 7, comma 1, CGS, da parte del ricorrente Di Chio, e che, segnatamente, in ordine alla sua posizioni, sussista quel livello probatorio che, seppur inferiore al grado che esclude ogni ragionevole dubbio, è comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità.

Convergono, in tale direzione, solidi elementi probatori e, in primo luogo, le complessive risultanze istruttorie di cui alle attività di investigazione poste in essere dalla Procura della Repubblica di Catanzaro.

Le intercettazioni delle conversazioni telefoniche tra i vari protagonisti della vicenda, i riscontri e le modalità del linguaggio a volte criptico utilizzato, l'intensificarsi delle attività alterative nei giorni immediatamente a ridosso lo svolgimento delle gare oggetto di combine, i riscontri provenienti da una parte delle dichiarazioni rilasciate da alcuni dei deferiti in sede di audizione, non lasciano alcun dubbio circa le responsabilità del reclamante in relazione ai fatti ed agli illeciti contestati dalla Procura federale, come, in parte già accertati dal TFN.

Mancano, del resto, concreti ed idonei elementi di prova a discarico e le ricostruzioni alternative dei fatti fornite dall'incolpato non appaiono, francamente, verosimili, né, tantomeno, supportate da elementi probatori o anche soltanto logici.

Le approfondite indagini della Procura ordinaria, come riesaminate ed utilmente riversate nel presente procedimento disciplinare, alla luce delle integrazioni istruttorie operate dalla Procura federale consentono, dunque, di ritenere raggiunta la prova della sussistenza dell'illecito contestato al sig. Di Chio.

Infatti, dal coacervo degli elementi suscettibili di valutazione da parte di questa Corte emerge, in una sintesi complessiva, l'esistenza di solidi elementi probatori per ritenere fondata l'affermazione di responsabilità dello stesso in ordine alle incolpazioni di cui al deferimento per aver, in concorso con altri soggetti, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara di cui trattasi.

In definitiva, come già sopra si è accennato, il contesto probatorio complessivo acquisito al presente procedimento appare solido e del tutto sufficiente ai fini dell'affermazione della responsabilità del predetto ex art. 7, comma 1, CGS.

D'altro canto, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'appellante in ordine ai fatti contestatigli, non può non essere considerato, quale ulteriore elemento probatoria, il fatto che l'artefice per così dire "principale" dell'attività antiregolamentare posta in essere nella fattispecie sia proprio il Di Nicola Ercole, del quale è stata accertata, con decisioni coperte da giudicato - ivi compresa quella del TNF oggetto del presente gravame, nei cui confronti non ha proposto impugnazione - il sistematico coinvolgimento in comportamenti illeciti volti al tentativo di combine di incontri di calcio, anche a fini di scommessa, a fronte dei quali è stato in più occasioni deferito dalla Procura Federale quale coprotagonista della più ampia operazione denominata "dirty soccer", subendo gravi sanzioni da parte dei competenti organi di GS.

Nello specifico, la gara in esame è stata oggetto di due separati tentativi di combine, ad uno dei quali ha attivamente preso parte l'appellante, unitamente al De Nicola, al Di Lauro ed al Matteini - nessuno dei quali ha proposto appello avverso la decisione di primo grado - ed in relazione al quale risulta, con sufficiente grado di certezza emergente dal complesso delle evidenze probatorie in atti, la circostanza della partecipazione del Di Chio ad un incontro con il Di Nicola ed una terza persona, tenuto presso un ristorante de L'Aquila il giorno antecedente la gara in oggetto, ma con largo anticipo programmato, indiscutibilmente finalizzato ad alterare il risultato della medesima.

Il fatto che il più che manifesto tentativo di combine non abbia poi sortito alcun effetto concreto, fondamentalmente per la mancata accettazione da parte dell'emissario del Grosseto del risultato da combinare, non rileva affatto, come ampiamente motivato in premessa, ai fini dell'affermazione della responsabilità del ricorrente in ordine ai fatti contestatigli.

Va quindi ribadita, in tali termini, la responsabilità del reclamante per i fatti lui ascritti, con conseguente reiezione sul punto dei proposto gravame.

Ciò nondimeno, reputa questa Corte che l'appello possa essere parzialmente accolto in punto di rideterminazione della sola sanzione pecuniaria inflitta all'appellante con l'impugnata decisione di primo grado.

Come già detto, infatti, muovendo dalla disposizione di cui all'art. 16, comma 1, C.G.S., secondo la quale "gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva", questa Corte ritiene equo nei confronti del sig. Marco Di Chiorideterminare la sola sanzione dell'ammenda - apparendo quella inflitta con la decisione impugnata incongrua ed eccessivamente afflittiva - nelle misura di euro 8.000.

Per questi motivi, la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1,2,3,4,5,6,7,8 e 9 così dispone:

- Respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Paganese Calcio 1926 Srl di Pagani (SA). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- Accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dal Sig. Cosimo D'Eboli, conferma la sanzione dell'inibizione di anni 3 e mesi 6, rideterminando la sanzione dell'ammenda in euro 10.000. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- Accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dal Sig. Adriano Favia, conferma la sanzione dell'inibizione di anni 3, rideterminando la sanzione dell'ammenda in euro 8.000. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- Accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dal Sig. Alessandro Romeo, conferma la sanzione della squalifica di anni 3, rideterminando la sanzione dell'ammenda in euro 8.000. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- Accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dal Sig. Eugenio Ascari, conferma la sanzione dell'inibizione di mesi 6, rideterminando la sanzione dell'ammenda in euro 2.000. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- Accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dal Sig. Giuseppe Cianciolo, conferma la sanzione dell'inibizione di anni 3, rideterminando la sanzione dell'ammenda in euro 5.000. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- Respinge il ricorso come sopra proposto dalla società US Pistoiese 1921 Srl di Pistoia (PT). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- Accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dalla società L'Aquila Calcio 1927 Srl di Aquila (AQ), conferma la penalizzazione di punti 1 in classifica, rideterminando la sanzione dell'ammenda in euro 2.500. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- Accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dal Sig. Marco Di Chio, conferma la sanzione della squalifica di anni 3 e mesi 6, rideterminando la sanzione dell'ammenda in euro 8.000. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Paolo Cirillo, Prof. Pierluigi Ronzani, Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Luigi Impeciati – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

10. RICORSO DEL SIG. ANDREA BAGNOLI (ALL'EPOCA DEI FATTI PROCURATORE SPORTIVO E DIRIGENTE DI FATTO DELLA SOCIETÀ AC TUTTOCUOIO 1957 SAN MINIATO SRL) AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI MESI 6;**

- **AMMENDA DI € 30.000;**

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

11. RICORSO DELLA SOCIETÀ' SSD SAVONA F.B.C. A R.L. AVVERSO LA SANZIONE:

- **AMMENDA DI € 30.000;**

INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1638/78 PF15-16 SP/GB DEL 4.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 68 del 27.3.2017)

Il sig. Bagnoli e la società a r.l. Savona FBC hanno impugnato, con separati ricorsi, la decisione in epigrafe con la quale il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare li ha condannati, ritenendoli responsabili dei fatti addebitati:

a) il primo, alla sanzione dell'inibizione allo svolgimento di ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare società nell'ambito federale per mesi sei, nonché a pagare un'ammenda di €. 30.000,00;

b) la seconda, a pagare un'ammenda di €. 30.000,00.

Il procedimento di prime cure è stato introdotto da un atto di deferimento del Procuratore Generale, emesso al termine di istruttoria avviata a seguito di indagini preliminari condotte dalla Procura della Repubblica di Catanzaro.

Nel suo libello accusatorio il Requirente, premesso che la propria indagine scaturiva da documentazione, acquisita ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 401/1989 e dell'art. 116 c.p.p., esistente agli atti di un'indagine preliminare condotta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro – D.D.A. su fenomeni criminosi riguardanti attività illecite finalizzate a condizionare i risultati di partite di calcio (allo scopo di conseguire altrettanto illeciti vantaggi patrimoniali), riferiva che costituivano oggetto del suo deferimento alcuni incontri organizzati nell'ambito della Lega Pro , stagione sportiva 2014/2015 e, per quanto qui riguarda, l'incontro Tuttocuoio-Gubbio del 29.3.2015.

Veniva messa in luce, in particolare, la consapevolezza, raggiunta sulla base di autonome valutazioni del materiale probatorio, costituito dall'analisi dei documenti acquisiti e dall'audizione

di numerosi soggetti coinvolti, che il sig. Bagnoli, all'epoca dei fatti procuratore sportivo e dirigente di fatto della soc. AC Tuttocuoio 1957 San Miniato s.r.l., e la soc. Savona FBS, avessero, il primo, omesso di denunciare quanto appreso in ordine al tentativo di alterazione delle gare e la seconda quale società presso la quale uno dei soggetti responsabili era tesserato come "collaboratore tecnico".

In vista della riunione del Tribunale Federale Nazione – Sezione Disciplinare, del 14 ottobre 2016, si costituivano in giudizio sia il dirigente che la società evocati eccependo, entrambi, l'improcedibilità del deferimento, per violazione dei termini di cui all'art. 32 ter, comma 4 CGS e, nel merito, si contestava, da parte del Bagnoli, l'infondatezza dell'ipotesi accusatoria, collegata ai soli elementi argomentativi dell'informativa di P.G. e se ne chiedeva il proscioglimento o, in subordine, la riqualificazione del fatto sub art. 1 bis, comma 1 CGS.

La soc. Savona FBC, da parte sua, opponeva, nel merito, l'insussistenza dei presupposti per l'affermazione di una sua responsabilità oggettiva e concludeva per il proprio proscioglimento oppure, in alternativa, per l'irrogazione della sola sanzione dell'ammenda.

Al dibattimento, svoltosi tra le parti il 14 ottobre 2016, la Procura Federale chiedeva che al sig. Bagnoli fosse inflitta l'inibizione di 6 mesi e un'ammenda di €. 30.000,00 e alla società Savona FBC l'ammenda di €. 30.000,00, in continuazione con le sanzioni irrogate all'esito di precedente procedimento (deferimenti n. 859pf14-15 e n. 1048pf14-15), mentre le difese dei deferiti ribadivano motivi e richieste già dispiagate nelle loro memorie di costituzione.

All'esito della camera di consiglio, quel Collegio aveva accolto l'eccezione di improcedibilità del deferimento per violazione dei termini di cui all'art. 32 ter comma 4 CGS, sulla base del fatto che la comunicazione della conclusione delle indagini era avvenuta il 3 maggio 2016 (salvo alcune particolarità qui non incidenti) per cui, avuto riguardo al termine di 45 giorni concesso alle parti per presentare memorie difensive o per essere sentiti, il deferimento successivo doveva essere notificato entro il 18 luglio 2016 (essendo il 17 luglio giorno festivo). Attesa, da un lato, la natura perentoria del termine che precede e la circostanza che il deferimento *de quo* portava la data del 4 agosto, il Tribunale ne aveva dichiarato l'irricevibilità (Com. Uff. n. 26/TFN del 24.10.2016).

Contro tale decisione aveva fatto ricorso il Procuratore Federale opponendo, in primo luogo, che non poteva dedursi la natura perentoria del termine di cui all'art. 32 ter, comma 4, CGS (come peraltro affermato dallo stesso TFN in precedente decisione, di segno radicalmente opposto - C.U. n. 2/TFN dell'1 luglio 2016), in ragione del fatto che alla prescritta perentorietà non accedeva, esplicitamente, alcuna diretta sanzione per la sua inosservanza e richiamando, a questo proposito, l'art. 152 c.p.c., applicabile ex art. 2 del Codice di Giustizia del CONI.

In secondo luogo, sempre secondo la Procura Federale, il Tribunale Federale Nazionale avrebbe errato nel calcolo del *dies a quo* in quanto esso andrebbe individuato non nel giorno della comunicazione di ciascun deferimento ad ogni singolo destinatario ma in quello di notifica dell'ultimo di essi, trattandosi di contestuali, plurimi deferimenti: nel caso specifico, esso andrebbe ricondotto alla data del 23.5. 2016, ovvero della notifica dell'atto al sig. Di Lauro (non interessato da questo procedimento). Tale assunto poggerrebbe su analogo criterio desumibile dalle norme vigenti nel rito civile (artt. 165, comma 2, 347 e 369 c.p.c.).

Nel merito delle incolpazioni, si riportava a quanto già argomentato e non scrutinato dal giudice di prime cure, al quale chiedeva che, previo annullamento di quella decisione, fossero rinviati gli atti per un nuovo esame.

A tali argomentazioni si opponevano, in vario modo, i resistenti contestando, tutti, l'interpretazione delle norme federali offerta dalla Procura Federale in punto di perentorietà e/o ordinatorietà dei termini e la contraddittorietà che si verrebbe ad affermare ove si reputasse che tutti i termini sono perentori, eccettuati quelli riguardanti le istruttorie della Procura stessa.

Quanto al secondo motivo, hanno obiettato che la regola di cui all'art. 32 ter, comma 4 C.G.S. si rivolge all'incolpato e non agli "incolpati", volendo così sottolineare la personale posizione di ognuno; la qual cosa renderebbe indipendente e non interconnessa ogni posizione anche nel momento di plurimi deferimenti.

Al termine del dibattimento, tenutosi il 21 dicembre 2016, la Corte aveva accolto l'appello della Procura Federale e, ai sensi dell'art. 37, comma 4 C.G.S., rinviato gli atti al primo giudice,

previo annullamento della sentenza impugnata, alla luce del raggiunto convincimento che il termine di cui all'art. 32 ter, comma 4 CGS non possa essere qualificato come perentorio.

Preso atto di quanto statuito e in ossequio alla decisione che precede (Com. Uff. n. 092/CFA del 19 gennaio 2017, che aveva trovato conferma nella decisione n. 29/2016 del Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite del CONI), il Tribunale Federale Nazionale ha fissato, per una nuova discussione, nel merito, del deferimento sopra indicato, la riunione del 17 marzo 2017, nelle more della quale venivano depositate memorie aggiunte in cui si prospettava, anche da parte degli odierni appellanti, la necessità di sospensione della decisione in attesa che il Collegio del Coni depositasse le motivazioni della decisione n. 29/2016. Si opponeva, poi, l'improcedibilità del giudizio, con conseguente declaratoria di estinzione, per violazione del termine di giorni 60 di cui all'art. 34 bis, comma 3, CGS e, nel merito, si riaffermava la richiesta di assoluzione degli incolpati oggi appellanti, per infondatezza della contestazione accusatoria.

Nel corso del dibattimento, sia la Procura Federale che i convenuti hanno ribadito le rispettive argomentazioni e pretese e, in particolare, il Requirente ha chiesto l'irrogazione dell'inibizione per mesi sei e l'ammenda di €. 30.000,00 al sig. Andrea Bagnoli, nonché l'ammenda di €. 30.000,00 alla società FBC Savona s.r.l..

All'esito della camera di consiglio tenutasi al termine della riunione, il Tribunale Federale ha, per quanto riguarda in questa sede, accolto la domanda della Procura Federale e giudicato il sig. Bagnoli Andrea, in relazione alla gara Tuttocuoio – Gubbio del 29.3.2015, colpevole della condotta ex art. 7, comma 7 CGS, mentre la società FBC Savona s.r.l. della violazione di cui all'art. 7 comma 2 e art. 4 comma 2 CGS, irrogando le sanzioni nella misura richiesta soprariportata (Com. Uff. n. 68/TFN del 27.3.2017).

In via preliminare il Tribunale Federale aveva respinto le eccezioni, in rito, poste dalle difese e, in particolare, quella relativa all'estinzione del giudizio per violazione del termine di giorni 60 di cui all'art. 34 bis comma 3 CGS che prevede che “se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso all'Organo giudicante di 2° grado o al Collegio di Garanzia dello Sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di 60 giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento al giudicante, che deve pronunciarsi nel giudizio di rinvio.

Ha giustificato tale rigetto sulla base del fatto che gli atti erano stati restituiti al decidente Tribunale Federale con nota del 1° febbraio 2017 e la convocazione per la riunione del 17 marzo 2017 era stata inviata il 7 febbraio c.a.. Ne conseguiva il pieno rispetto del termine che precede, alla luce della circostanza che il *dies a quo* non poteva che essere individuato nel giorno della trasmissione della nota della Corte Federale.

Nel merito, invece, ha espresso il convincimento che era stato posto in essere, nel più vasto disegno criminoso finalizzato ad alterare il regolare svolgimento di competizione calcistiche a scopo di trarne indebiti vantaggi economici, un tentativo di “combine” in cui il sig. Massimiliano Solidoro (collaboratore tecnico del Savona FBC) e il sig. Ercole Di Nicola (già tesserato, fino al febbraio 2015 per L'Aquila calcio 1927) avevano partecipato – seppur con ruoli e responsabilità diverse: Il tentativo non era stato coronato da successo.

In questo, si è raggiunta la prova, per il Tribunale Federale, del tentativo di coinvolgere il Bagnoli nell'illecito che precede; prova rappresentata dalle intercettazioni telefoniche disposte dalla A.G. ordinaria e acquisite agli atti.

Il sig. Bagnoli, questo è l'addebito contestato e condiviso, pur non lasciandosi indurre a partecipare al tentativo, non aveva denunciato agli organi competenti quanto occorsogli, come invece suo preciso dovere, integrando così la fattispecie sanzionata ex art. 7 comma 7 CGS.

Per quanto riguarda invece la posizione della società FBC Savona s.r.l., il Tribunale ha valutato come pienamente provata, per effetto del tesseramento del sig. Solidoro come collaboratore tecnico del FBC Savona, tesseramento risultante dal censimento federale, la responsabilità oggettiva del sodalizio ligure, stante quella personale del Solidoro, il cui ruolo è risultato indiscutibile sulla base delle numerose telefonate (intercettate) intercorse tra lo stesso e il Di Nicola.

Avverso tale decisione hanno proposto appello sia il sig. Bagnoli, assistito e rappresentato dall'avv. Sara Agostini, del Foro di Brescia, che la società FBC Savona a r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Mattia Grassani del Foro di Bologna.

Nel ricorso proposto dal primo in data 3 aprile 2017, premessa una breve ricostruzione delle fasi processuali precedenti, si eccepisce, in via preliminare, l'estinzione del procedimento, ai sensi dell'art. 34 bis comma 3 CGS, in quanto, diversamente da quanto previsto da detta norma, la Corte Federale d'Appello non avrebbe annullato alcuna decisione "nel merito" ma avrebbe solo riformato la sentenza in punto di accoglimento di un'eccezione preliminare, per cui il termine di sessanta giorni per la celebrazione del giudizio di rinvio dovrebbe essere valutato avendo quale momento iniziale la pubblicazione della decisione della Corte (21 dicembre 2016) e non quello di restituzione materiale degli atti. In questo valutato, come favorevole a questa tesi, una precedente decisione del Collegio di Garanzia del Coni (n. 58/2016 – Piangerelli/Figc).

Sempre in rito ha contestato la ricevibilità del deferimento per violazione dell'art. 32 ter, comma 4 bis CGS, come già fatto nel precedente giudizio di prime cure, non ritenendo dirimente la decisione con cui il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto i ricorsi avverso la decisione di questa Corte a Sezioni Unite (come da decisione n. 29/2016), non essendo note le motivazioni ma, al contrario, ribadendo la centralità della celerità della celebrazione del procedimento e del rispetto dei termini, così come fissato, per altro verso, dall'art. 29, comma 6, lett. b CGS.

Nel merito ha censurato la mancata motivazione della pronuncia del Tribunale Federale Nazionale e la radicale insussistenza della violazione contestata in quanto, da un lato, il sig. Bagnoli non avrebbe mai rivestito alcun ruolo all'interno della società Tuttocuoio e, dall'altro, non vi sarebbe

mai stato alcun significativo contatto tra il Bagnoli e i signori Di Nicola e Solidoro e, nel contestato incontro a Pontedera, nessuna proposta illecita sarebbe stata fatta al Bagnoli per l'alterazione dell'incontro Tuttocuoio – Gubbio del 29.3.2015.

Ciò priverebbe la vicenda anche di quel minimo *fumus* per apprezzare il disvalore della proposta e far scattare l'obbligo di denuncia in capo al tesserato.

Da ultimo, ci si duole dell'incongruità della sanzione, non ritenuta adeguata e proporzionata alla gravità della condotta accertata all'agente.

In conclusione, la difesa ha chiesto di voler, in via preliminare e principale, dichiarare estinto il procedimento e, in via subordinata, dichiarare l'irricevibilità del deferimento con conseguente annullamento, in entrambi i casi, della sentenza impugnata.

Nel merito, prosciogliere il sig. Bagnoli da ogni addebito e, in via subordinata, ridurre la sanzione inflitta.

La società FBC Savona a r.l., per le cure dell'avv. Mattia Grassani, ha proposto ricorso solo in data 4 aprile 2017 a mezzo pec, nel quale, premessa una breve ricostruzione cronologica dei fatti, ha avanzato censure in punto di estinzione del giudizio per violazione del termine di cui all'art. 34 bis, comma 3 CGS e, nel merito, l'insussistenza della responsabilità oggettiva per mancanza di rapporto sostanziale con il sig. Massimiliano Solidoro nonché l'eccessività della sanzione inflitta.

Quanto al primo motivo, la difesa si lamenta del fatto che il termine di sessanta giorni, di cui all'art. 34 bis, comma 3 CGS non potrebbe decorrere, come ha ritenuto il giudice di prime cure, dalla data di trasmissione degli atti da parte della Segreteria della Corte Federale di Appello, essendo questo un adempimento interorganico, al quale è estraneo il convenuto e non essendo accettabile, a suo avviso, che una garanzia di tipo processuale dipenda dall'attività discrezionale di organismi interni alla stessa Federazione.

Quanto, poi, al merito della contestazione, la difesa si è lungamente attardata a sostenere che il legame tra il Solidoro e la società era solo di tipo formale, essendo lo stesso un collaboratore di fiducia del sig. Di Napoli, tecnico, il cui contratto era stato risolto il 19 dicembre 2014.

Osserva la stessa società che, a differenza del contratto con quest'ultimo, il vincolo contrattuale col Solidoro non era stato ugualmente risolto attesa la sua mancanza di retribuzione; ne conseguiva, ad avviso della difesa, la mancanza di alcun interesse a formalizzare la cessazione del rapporto.

Di talché, non essendovi alcun reale sinallagma, l'azione del collaboratore andava a soddisfare meri scopi egoistici, senza alcun interesse né alle sorti della squadra né consentendo alla FBC Savona di effettuare alcun controllo sulla sua attività.

Ad avviso di quella difesa, che ha richiamato giurisprudenza lavoristica, il rapporto che legherebbe (o avrebbe collegato) il Solidoro alla società sarebbe meramente formale, tale da privare di consistenza qualsiasi responsabilità oggettiva, fondata dal Tribunale Federale Nazionale sul mero dato della presenza di un tesseramento del collaboratore.

Ha concluso, pertanto chiedendo, in via preliminare, di dichiarare estinto il giudizio disciplinare per superamento dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 3 CGS e, in via principale, di annullare la sanzione irrogata alla società FBC Savona a r.l. In via subordinata, ha chiesto di voler ridurre l'ammenda irrogata ad un importo non superiore ad €. 1.000,00.

Alla riunione odierna sono presenti gli avv.ti Gianmaria Camici, Enrico Liberati e Nicola Monaco per la Procura Federale, l'avv. Sara Agostini, in rappresentanza del sig. Bagnoli e l'avv. Maurizio Angelucci, per delega dell'avv. Grassani, per la società Savona.

I rappresentanti delle parti private, richiamando in ampie parti i loro scritti, hanno confermato le richieste ivi avanzate mentre la Procura Federale ha insistito per il rigetto dei ricorsi.

LA CORTE

in via preliminare ad ogni valutazione, in rito e in merito, delle questioni proposte, procede alla riunione dei giudizi n. 206/CFA e n. 211/CFA in ragione della connessione oggettiva esistente.

Ciò posto, le parti appellanti hanno sottoposto allo scrutinio di queste Sezioni Unite la tesi per cui il giudizio dovrebbe essere dichiarato estinto in ragione del fatto che, secondo la costruzione offerta, sarebbe stata violata la disposizione di cui all'art. 34bis, comma 3, CGS che recita "*Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso all'Organo giudicante di 2° grado o al Collegio di Garanzia dello Sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento al giudicante che deve pronunciarsi nel giudizio di rinvio.*".

Sul punto, Il Tribunale Federale Nazionale, con sintetica ma chiara ed esaustiva decisione, ha risolto la censura individuando come termine di decorrenza del periodo utile alla pronuncia del Collegio di rinvio, in quello del 1° febbraio 2017, data nella quale la Corte ha restituito gli atti al giudice di prime cure affinché potesse procedere ad una nuova valutazione delle fattispecie, avvenuta il 17 marzo successivo e, quindi, all'interno dello spazio temporale concesso.

Le difese, invece, ritengono errate queste conclusioni sulla base di due argomentazioni che non possono essere condivise.

La prima, addotta dalla difesa del Bagnoli, si poggia sul fatto che la norma richiamata concederebbe un termine di sessanta giorni per procedere ad un riesame dopo l'annullamento della decisione di prime cure, nei suoi profili di merito. Cosa che, nel caso di specie, non sarebbe avvenuta essendosi, la delibazione, fermata ad accogliere solo un vizio procedurale, senza entrare in una valutazione dell'effettiva sussistenza della condotta contestata.

La seconda censura, avanzata dalla difesa della società Savona, è posta in ragione del fatto che, a suo avviso, il termine di sessanta giorni non potrebbe che decorrere dalla conclusione del procedimento in cui è stata annullata la decisione di prime cure.

Questo, secondo il suo convincimento, eviterebbe un essenziale *vulnus* alla posizione dell'incolpato, rappresentato dall'incertezza di dover attendere, *sine die*, il compimento di un mero adempimento burocratico, anziché essere collegato ad un chiaro e indiscutibile termine processuale; a questo proposito richiama una decisione del TFN (C.U. n. 35/TFN del 30.11.2016) che avrebbe riconosciuto, in questo ricevendo conferma da questa Corte, che il termine di cui all'art. 34 bis CGS, per sua natura perentorio, non potrebbe essere connesso alla data di trasmissione del fascicolo al giudice competente (termine incerto), ma solo a quello dell'atto di deferimento del Procuratore Federale.

Il primo argomento addotto a motivo di censura appare, invero, privo di pregevole consistenza.

Se è vero, sotto un aspetto letterale, che la norma che precede parla di decisione di merito, essa va sistematicamente e non partiticamente interpretata.

La norma evocata, infatti, non procede ad una distinzione dei profili di annullamento, distinguendoli tra inammissibilità, improcedibilità o comunque attinenti al mero profilo processuale, da quelli riguardanti la fondatezza o meno della pretesa azionata, ma si limita, con la locuzione censurata, a prendere in esame l'esito di una decisione che ha costituito l'oggetto, il merito, della cognizione dell'organo di secondo grado. Tant'è che si parla di annullamento *in tutto o in parte*, con ragionevole riferimento proprio ai diversi aspetti (procedurali o sostanziali) che divengono oggetto di scrutinio in secondo grado e che possono condurre ad una riprovazione della pretesa sostanziale nella sua interezza o ad una rilevazione di carenze dei presupposti di corretta instaurazione del giudizio *a quo*.

Costatazione che ha, come esito, l'annullamento della decisione solo *in parte qua*, ossia per quanto attiene a vizi formali o procedurali.

D'altronde, ove si volesse concedere ingresso alla ripartizione prospettata (certo esistente nella giurisprudenza), si perverrebbe al risultato che le decisioni di merito dell'organo giudicante di prime cure consentirebbero un annullamento e un giudizio di riesame, mentre quelle giudicate inammissibili per censure di puro rito, rimarrebbero prive di tale strumento di tutela e revisione. La qual cosa appare, sinceramente, essere soluzione estranea ad un sistema giuridico che ha pretesa di completezza.

Anche la seconda censura, prospettata dalla difesa della società Savona non convince sotto un duplice profilo, letterale e sistematico.

Per il primo, in quanto il comma 3 dell'art. 34 bis CGS fa espresso, chiaro ed inequivoco riferimento alla decorrenza del termine di sessanta giorni "dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento al giudicante...". Accogliere la tesi della difesa significherebbe privare di qualsiasi senso logico e giuridico una norma che ha voluto esprimere una volontà indiscutibile, ossia quella di concedere al giudicante un tempo razionalmente congruo per formarsi il proprio convincimento, anche sulla base di quanto assunto delle parti e nel rispetto della instaurazione di un corretto contraddittorio.

Convincimento che non può che avere quale suo presupposto principale la conoscenza delle motivazioni che hanno condotto il giudice di appello a riformare la propria precedente decisione, così da poter procedere ad una nuova valutazione, senza che essa sia inficiata dagli errori e vizi che sono stati riscontrati nell'esame da parte della Corte Federale e che non traspaiono certamente dal comunicato del mero dispositivo della decisione.

Invece la difesa, pur conscia che le motivazioni sono state rese note solo con il C.U. n. 92/CFA del 19 gennaio 2017 (e quindi solo in quel momento, a tutto voler concedere, il Tribunale Federale Nazionale ha avuto legale conoscenza delle motivazioni), con la conseguenza che i sessanta giorni utili sarebbero scaduti il 20 marzo 2017 (secondo il criterio espresso dall'art. 155 c.p.c.), non prende in considerazione neanche questa data certa per rifugiarsi in quella, più lontana, della mera comunicazione del dispositivo.

In questo, dimenticando le regole che consentono l'appello penale nel termine che decorre dalla conoscenza delle motivazioni (art. 585 c.p.p.) e, per quello civile, art. 325 c.p.c., dalla data di notificazione della sentenza. E anche nel procedimento sportivo allorché il ricorso si può proporre nel termine di sette giorni (art. 36 bis e 37 CGS) dalla piena conoscenza dei motivi posti alla base della decisione.

Dimenticando anche quanto deciso da questa Corte nella decisione surrichiamata, allorché pretende di conferire diversa natura al termine indicato dall'art. 34 bis, comma 3 e differenziandolo dai "termini processuali", gli unici, a suo dire, che rappresenterebbero una "garanzia del sistema".

Ora, posto che il termine di decorrenza ivi indicato è da considerarsi – e non si vede come possa essere inteso diversamente – un termine processuale, nel senso che regola una fase del procedimento e, come tale, soggetto a controllo delle parti che possono – al pari del deferimento ex comma 1 – verificare se, effettivamente, il giudizio ha un suo esito nei sessanta giorni successivi alla trasmissione degli atti, vi è da dire che anche volendo accettare la tesi posta dalla stessa

difesa,(pag. 5 del ricorso), il procedimento si è svolto e concluso nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle motivazioni (termine che scadeva il 20 marzo)

In secondo luogo, il principio correttamente posto nella decisione richiamata fa esclusivo riferimento al giudizio che s'instaura a seguito di deferimento della Procura Federale ed ha fatto chiaro riferimento alla regola posta dall'art. 34 bis, comma 1, CGS, allorché si fa decorrere il termine da un'attività (data di esercizio dell'azione disciplinare) così come al terzo comma, (data di trasmissione degli atti); entrambe le date sono suscettive di puntuale e tempestiva verifica da parte degli interessati, per cui non si vede come possa concretizzarsi una qualche lesione del diritto dell'incolpato anche perché l'inutile, ingiustificato e pernicioso ritardo nella trasmissione degli atti costituisce fattispecie valutabile negativamente.

E, quanto precede, appunto, pur nella consapevolezza di quanto ritenuto da queste Sezioni Unite nella decisione di cui al C.U. n. 92/CFA (2016/2017), in materia di perentorietà ed ordinatorietà dei termini.

Ciò posto in ordine alle preliminari eccezioni avanzate dalle difese, deve dirsi che la contestazione mossa dal Requirente al Bagnoli e, per effetto della condotta del sig. Solidoro, alla società ligure, è condivisibile e merita accoglimento, pur con diversa valutazione in ordine alle conseguenze sanzionatorie di tale giudizio.

L'istruttoria federale ha avuto avvio sulla base delle acquisizioni effettuate in sede di indagini preliminari dall'A.G. di Catanzaro in ordine a fatti penalmente rilevanti e riguardanti la volontà di incidere, per ovvii interessi economici illeciti, sul regolare svolgimento di gare calcistiche di Lega Pro, come in questo caso.

Le acquisizioni probatorie di tale criminoso disegno, articolate su intercettazioni telefoniche e attività operativa di P.G., nonché dagli interrogatori degli indagati da parte del P.M. penale, hanno consentito, alla Procura Federale, di giungere ad affermare come potesse considerarsi sufficientemente provata l'articolata ramificazione dei contatti personali, tutti uniti nel conseguimento del fine di alterare il regolare svolgimento degli incontri e, attraverso lo strumento delle scommesse, conseguire l'utile illecito sperato.

Nel suo libello accusatorio il Requirente ha analizzato, in via generale, la validità, sotto il profilo dell'eshaustività della prova, delle dichiarazioni auto-eteroaccusatorie degli indagati, delle conversazioni intercettate e delle voci correnti in ambiti ristretti, argomenti affrontati e risolti positivamente alla luce degli arresti giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione.

E', poi, passato ad analizzare le prove raccolte, contestualizzandole nell'ambito di ciascun incontro.

Il Tribunale Federale ha condiviso impostazione e costruzione dell'impianto probatorio ed ha formato il convincimento che è stato censurato dalle parti.

La difesa Bagnoli centra le sue argomentazioni sul mancato coinvolgimento, da un lato, del Bagnoli nella combine organizzata e, dall'altro, nel negare che lo stesso avesse mai potuto percepire che i contatti avuti fossero stati a lui richiesti a tale scopo.

In ordine alla gara Tuttocuoio – Gubbio, del 29.03.2015, le intercettazioni delle utenze telefoniche, ivi compresi i messaggi inviati stanno a dimostrare, in primo luogo, che il Bagnoli conosceva sia il Di Nicola che il Solidoro (mentre in sede di audizione davanti alla P.G. ha negato di conoscere il secondo, malgrado questi gli avesse scritto, con un SMS del 29.03.2015, ore 12,45, che lui era il Massimiliano incontrato il mercoledì precedente).

Le conversazioni e i messaggi intercettati dimostrano, poi, come il Bagnoli fosse soggetto che intratteneva, quantomeno, rapporti correnti con i due, nei confronti dei quali dimostrava sempre di essere perfettamente a conoscenza dell'oggetto delle loro conversazioni o messaggio, tanto da non richiedere mai delucidazioni circa indicazioni criptiche o richiedere spiegazioni perché il Solidoro, da lui asseritamente non conosciuto, lo volesse incontrare con urgenza e verso il quale dimostrò totale disponibilità all'incontro, senza neanche chiederne, preventivamente, la ragione.

Non appare infatti, credibile che ad un incontro chiesto dal Di Nicola, per un asserito accredito per un "suo osservatore" (quindi della società L'Aquila Calcio) si presentasse il Solidoro, tesserato della soc. Savona e come non gli apparisse (al Bagnoli) perlomeno sospetta la richiesta del Solidoro di conoscere giocatori per la partita che si sarebbe dovuta disputare dopo circa due ore;

richiesta avanzata senza motivazione e senza che questa fosse oggetto di una sollecitazione di una spiegazione più dettagliata da parte del Bagnoli.

Ad avviso di questo Collegio, data come indubitabile la circostanza dell'assoluta congruità dei contatti con l'inconfessata volontà di porre in essere, per la gara Tuttocuoio-Gubbio dello stesso giorno, un accordo illecito per la sua alterazione, il contesto fenomenico depone, perlomeno, per una chiara percezione del Bagnoli del vero intento col quale il Solidoro e il Neriaku (soggetto rimasto a distanza nell'incontro di Pontedera del 19 marzo 2015) gli proposero l'incontro a Pontedera.

Percezione che, alla fine, lo stesso Bagnoli ha dovuto ammettere alla P.G. allorché ebbe ad affermare ..." ADR In ordine alla mia dichiarazione iniziale circa le modalità dell'incontro con il sig. Solidoro Massimiliano ed in particolare alla richiesta fatta da quest'ultimo sulla possibilità di avvicinare calciatori, sia per la gara in programma di lì a poco con il Gubbio, sia in termini più generali io ho dedotto che tale richiesta fosse a fini non leciti.(sottolineatura a cura del Collegio). Pertanto ho dedotto, poiché la richiesta riguardava anche i calciatori che avrebbero giocato di lì ad un'ora e mezza, che tali richieste non erano a fini leciti.", salvo a giustificare poi la mancata denuncia con il convincimento che quella fosse solo una sua supposizione, ma che non gli impedì di fargli sorgere un palese timore (per la presenza di un soggetto di nazionalità est europea) né di promettere al Solidoro che "casomai ci saremmo risentiti".

Costruzione difensiva che stride, nel voler accreditare una intrinseca laconicità delle risposte del Bagnoli, con quanto intercettato successivamente, ossia una conversazione tra il Solidoro e il Di Nicola nella quale il primo, pur perplesso dell'atteggiamento del Bagnoli stesso, si dilunga poi nell'affermare un atteggiamento possibilista, per il futuro, del medesimo.

Quanto è qui detto allora, se può essere ritenuto non pienamente concludente per un'ipotesi di diretto coinvolgimento del Bagnoli (e, in questo, si condivide quanto già oggetto di decisione in prime cure), dall'altro appare pienamente sostenibile che lo stesso abbia deliberatamente omesso di segnalare l'episodio agli organi federali, come suo preciso dovere.

Non è minimamente credibile, infatti, che quella fosse solo una sua mera supposizione perché a ciò non conducel'atteggiamento preventivo e successivo del Bagnoli né quello del Di Nicola e del Solidoro i quali, nelle loro conversazioni, mettono in luce un chiaro affidamento sul dirigente, frutto di contatti precedenti e collaudati. Nessuna incertezza o prudenziale interlocuzione emerge nelle loro richieste di incontrare il Bagnoli il quale, nelle sue dichiarazioni agli organi di P.G., offre un supporto pienamente concludente alle risultanze delle intercettazioni.

In questo, si dimostra non condivisibile la perplessità difensiva circa una carenza motivazionale della decisione impugnata in quanto, a partire dalle dichiarazioni confessorie del Bagnoli, è chiara ed evidente la ragione della condanna dello stesso.

Diversa è la latitudine in cui si pone la difesa della società Savona FBC a r.l. che si dilunga nel tentativo di accreditare, da un lato, l'incardinazione solo meramente formale del Solidoro nella compagine tecnica della società e, dall'altro, di porre in evidenza come la stessa non debba subire alcuna sanzione in ragione di una condotta dello stesso assolutamente egoistica e del tutto astrusa da qualsiasi rapporto col sodalizio.

Il presupposto ineludibile di quanto argomentato dalla difesa (e dal giudice di prime cure) è la previsione dell'art. 4, comma 2, CGS che riconduce alla responsabilità oggettiva delle società le condotte di tesserati, dirigenti o di persone che, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, svolgono un'attività nell'interesse della stessa o comunque rilevante per l'ordinamento federale.

Tale è la cornice normativa nella quale va ricondotto quanto posto in essere dal Solidoro, tesserato della società ricorrente.

La documentazione versata in atti e la pronuncia del giudice di primo grado depongono per la sua chiara responsabilità in ordine ad un suo preciso ruolo nel tentativo di alterare il regolare svolgimento di gare nell'ambito di tornei federali.

Questa è una risultanza processuale che neanche la difesa pone in dubbio.

La tesi difensiva si centra allora, come detto, sul tentativo di accreditare il rapporto esistente (indubitabilmente) tra il Solidoro e la società Savona come meramente formale, stante la risoluzione del rapporto di collaborazione con il tecnico titolare, sig. Di Napoli.

Ciò comporterebbe che lo stesso non avrebbe potuto più svolgere qualsivoglia proficua attività a favore del soggetto di cui risultava essere un collaboratore tecnico, non essendovi neanche alcuna prestazione patrimoniale a carico del sodalizio; ragion per cui non vi sarebbe stata alcuna reale necessità di risolvere, prima della naturale scadenza, il formale contratto che li legava.

La considerazione difensiva, pur pregevole, che mira ad allontanare dalla società quella che nel diritto civile è la responsabilità per fatto altrui (art. 2047 c.c. e ssgg.) non può essere condivisa.

Infatti, non vi è prova che il legame tra il collaboratore tecnico e la soc. Savona sia stato soltanto mantenuto per reale carenza di interesse a risolverlo, in quanto il motivo addotto (assenza di controprestazione patrimoniale) non appare sufficientemente consistente, poiché è noto che la prestazione economica non è l'unica motivazione che può sorreggere un rapporto. E, in questo, la parte non ha documentato, limitandosi ad asserirne l'indifferenza, il compimento di alcun atto finalizzato alla risoluzione di un legame che, come dimostrano gli avvenimenti di cui è cognizione, comporta precise responsabilità e conseguenze.

Lo scarso, o nullo, interesse a recidere quel legame da parte della società non si dimostra, pertanto, assistito da ragionevole e congrua dimostrazione probatoria, il cui onere di allegazione gravava sulla ricorrente società.

La stessa argomentazione di irrilevanza giuridica, in presenza di una responsabilità di cui all'art. 4, comma 2 CGS, attinge l'altra argomentazione offerta dalla difesa della società, ossia la sostanziale mancanza di una effettiva possibilità di controllo sul tesserato.

Il motivo, per il quale vale la stessa obiezione di mancanza di adeguata o anche solo principio di prova, che la società non ha fornito, appare, *ex adverso*, toccare il nucleo fondante della disposizione del CGS in quanto costituisce preciso obbligo della società attivarsi affinché i propri tesserati si comportino, per un superiore principio di lealtà e collaborazione che vale per tutti i sistemi organizzati, in modo tale da non arrecare pregiudizio ad alcuno dei valori, beni o persone tutelate dall'ordinamento sportivo.

Il non averlo fatto, da un lato e, comunque, il non aver prodotto la benché minima prova di essersi attivata per risolvere il rapporto o per evitare che il pregiudizio possa essere, per nesso di causalità indiretta, a lei ricondotto dall'altro, giustifica ampiamente la pronuncia di condanna formulata dal giudice di prime cure che dev'essere, perciò, confermata.

Ciò posto il Collegio, valutate le condotte alla luce della loro effettiva lesività (non essendo provata una diversa, più grave incidenza) ritiene di poter, secondo un principio di equa ripartizione del rischio, ridurre le sanzioni inflitte al Bagnoli e alla soc. FBC Savona a r.l., nella misura indicata in dispositivo.

Nei termini che precedono è la decisione di questa Corte.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 10 e 11 così dispone:

- Accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dal Sig. Andrea Bagnoli, riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 3 e ridetermina la sanzione dell'ammenda in euro 5.000. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- Accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dalla società SSD Savona F.B.C. A R.L di Savona (SV) e ridetermina la sanzione dell'ammenda in euro 5.000. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

I PRESIDENTI

Sergio Santoro – G. Paolo Cirillo

Publicato in Roma il 25 agosto 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio